



B

Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare

Progetto

(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)

**(Normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo
nel Parlamento federale)**

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati dell'11 ottobre 2018¹;

visto il parere del Consiglio federale del 14 novembre 2018²,

decreta:

I

L'ordinanza del 3 ottobre 2003³ sull'amministrazione parlamentare è modificata come segue:

Art. 16a cpv. 1 e 2

Abrogati

II

La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2018 5963

² FF 2018 ...; sarà pubblicato successivamente nel FF.

³ RS 171.115

Minoranza 1 (Comte, Cramer, Stöckli)

Art. 16a^{bis} Tessere di accesso per imprese specializzate in materia di rappresentanza di interessi

¹ *Le imprese specializzate in materia di rappresentanza di interessi possono chiedere tessere di accesso permanenti per i loro collaboratori. Il numero massimo di tessere è stabilito dalla Delegazione amministrativa.*

² *Le richieste di tessere di accesso permanenti sono presentate alla Delegazione amministrativa. Ciascun richiedente deve dimostrare che il suo collaboratore deve recarsi con regolarità al Palazzo del Parlamento al fine di poter adempiere il suo lavoro. La richiesta include un elenco dei mandati che comportano la presenza del collaboratore nel Palazzo del Parlamento. La Delegazione amministrativa può adottare disposizioni supplementari.*

³ *La Delegazione amministrativa esamina le richieste una volta all'anno.*

⁴ *Il rilascio di una tessera di accesso permanente sottostà a una tassa di 500 franchi.*

Art. 16a^{ter} Tessere di accesso per i governi cantonali e determinate associazioni mantello

I governi cantonali, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale e le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a–c della legge sulla consultazione possono chiedere per i collaboratori da essi designati tessere di accesso permanenti valide per una legislatura. Il numero di tessere è stabilito dalla Delegazione amministrativa.

Minoranza 2 (Bruderer Wyss, Comte, Stöckli)

Art. 16a^{bis} Tessere di accesso per rappresentanti di interessi

¹ *I governi cantonali, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale e le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a–c della legge sulla consultazione possono chiedere per i collaboratori da essi designati tessere di accesso permanenti valide per una legislatura. Il numero di tessere è stabilito dalla Delegazione amministrativa.*

² *Altri gruppi d'interesse, associazioni, imprese, amministrazioni pubbliche e organizzazioni analoghe nonché imprese specializzate in materia di rappresentanza di interessi possono chiedere tessere di accesso che possono fare attivare la settimana precedente una sessione per la durata della sessione stessa. Per ogni sessione l'accesso è accordato al massimo a due persone della stessa organizzazione.*

³ *Il servizio incaricato della sicurezza dei Servizi del Parlamento rilascia le tessere di accesso di cui ai capoversi 1 e 2 alle persone che si sono iscritte nel registro ufficiale conformemente all'articolo 69b capoverso 4 LParl, hanno fornito i dati di cui all'articolo 16b capoverso 1 e hanno versato un emolumento unico di 50 franchi.*

⁴ Il delegato della Delegazione amministrativa può ritirare la tessera di accesso o l'autorizzazione di accesso a un rappresentante di interessi che abbia abusato in modo grave del diritto di accesso accordatogli. La persona interessata ha la possibilità di pronunciarsi al riguardo.

⁵ La persona interessata può rivolgersi alla Delegazione amministrativa. Ha la possibilità di pronunciarsi al riguardo.

